

Regolamento

ALL. A)

di assistenza economica e di accesso

ai servizi a favore di portatori di handicap

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del
28/09/2006**

- *Interventi assistenziali ed educativi in ambito scolastico ed extrascolastico
LR 41/96 art. 6 comma 1 lettere a) e b)*
- *Servizio di aiuto personale
L.R. 41/96 art. 6 comma 1 lettera d)*

art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi assistenziali ed educativi in ambito scolastico ed extrascolastico, di cui alla L.R. 41/96, art. 6, comma 1, lettere a) e b) da parte dei soggetti portatori di handicap residenti nel Comune.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre le modalità di accesso al servizio di aiuto personale di cui alla L.R. 41/96, art. 6, comma 1, lett. d) sempre da parte dei soggetti portatori di handicap residenti nel Comune.
3. I servizi assistenziali, educativi e di aiuto personale di cui al presente Regolamento consistono nell'attuazione di progetti individualizzati, così come definiti per ogni soggetto richiedente dall'Equipe multidisciplinare dell'handicap di cui al successivo art. 4.

art. 2 - Beneficiari dei servizi assistenziali ed educativi

1. Possono accedere ai servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente art. 1, comma 1, solamente i minorenni in possesso del verbale di accertamento della situazione di handicap prevista dal Decreto Lgs. n° 109/1992 e dal D.P.C. n° 185/2006 e comunque dai soggetti che compiono il 18° anno di età dopo l'inizio di ogni anno scolastico.
2. Ai suddetti servizi possono accedere anche i soggetti maggiorenni, purché portatori di soli handicap fisici.

art. 3 - Domanda e modalità di presentazione

1. I soggetti che ritengono di aver bisogno dei servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono presentare al Comune di residenza, tramite il Servizio Sociale dei Comuni, apposita istanza di intervento.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, salvo situazioni particolari derivanti dal cambio della residenza.
3. La domanda, debitamente sottoscritta dall'interessato o dal rappresentante legale, deve essere redatta utilizzando i moduli disponibili presso il Servizio Sociale dei Comuni.
4. Alla domanda deve essere allegata, **per i soli interventi extrascolastici**, la seguente documentazione:
 - verbale di accertamento della situazione di handicap previsto dalla Legge n° 104/92 e dal D.P.C. n° 185/2006;
 - attestazione ISEE.

art. 4 - progetti assistenziali ed educativi individuali

1. I progetti assistenziali ed educativi individuali di cui abbisognano i soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono definiti dall'Equipe multidisciplinare dell'handicap, operativa presso l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 "Medio Friuli" stabilendone l'ambito di realizzazione (scolastico/extrascolastico), la frequenza settimanale ed i relativi costi. La valutazione tecnico/operativa dell'Equipe multidisciplinare dell'handicap è insindacabile.
2. L'Ente gestore, attraverso il Servizio Sociale dei Comuni, in base al progetto assistenziale ed educativo individualizzato di cui al precedente comma, predispose una scheda riassuntiva contenente, oltre ai dati relativi al progetto medesimo ed ai suoi costi, anche la compartecipazione dell'interessato, quantificata in base ai criteri riportati nella tabella A) allegata al presente Regolamento e la trasmette al Comune per gli adempimenti di competenza.
3. La compartecipazione finanziaria viene richiesta solo per gli interventi extra-scolastici, mentre gli interventi erogati in ambito scolastico vengono erogati in forma gratuita. Gli interventi scolastici a domicilio, attivabili in situazioni sanitarie particolari, sono considerati come effettuati in ambito scolastico.
4. Il progetto assistenziale ed educativo individuale, che si svolge nell'arco dell'intero anno scolastico (settembre-giugno) dovrà rispettare i seguenti limiti:
 - l'impegno orario massimo settimanale concedibile per minore è di 18 ore;
 - i progetti individuali non potranno superare l'impegno orario dell'insegnante di sostegno;
 - i progetti a favore di minori di sei anni devono avere solo contenuti educativi e non di sostituzione della figura genitoriale;
 - per i minori riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 1, gli interventi saranno attuati solo in ambito extrascolastico, fino all'espletamento dell'obbligo scolastico, salvo casi multiproblematici individuati dall'équipe multidisciplinare dell'handicap nell'ambito del contesto socio-familiare e, comunque, per un impegno massimo di 4 ore settimanali;
 - gli interventi non saranno erogati presso strutture sanitarie di ricovero, fatta salva la necessità di garantire la continuità del percorso scolastico (scuola dell'obbligo) per i minori disabili fisici che sono affetti da malattie progressive (forme tumorali, distrofie, ecc.).

art. 5 - approvazione e finanziamento dei progetti

1. Il Comune di residenza, accertata la copertura finanziaria dei progetti assistenziali ed educativi individualizzati di cui al precedente articolo, procede alla loro approvazione ed alla contestuale definizione delle eventuali modalità di compartecipazione della spesa.

2. Dell'intervenuta approvazione dei progetti assistenziali ed educativi viene data comunicazione scritta al soggetto richiedente ed all'Ente gestore. Quest'ultimo provvederà ad attuarli direttamente oppure avvalendosi di soggetti terzi abilitati.
3. Il soggetto richiedente e l'Ente Gestore devono essere parimenti informati dell'eventuale non approvazione dei progetti assistenziali ed educativi per mancanza di fondi o altra causa.
4. Qualora nel corso della realizzazione del progetto assistenziale individualizzato subentrasse un cambio di residenza del titolare del progetto, il comune di nuova residenza si farà garante della continuità degli interventi per l'anno scolastico di riferimento.

art. 6 - deroghe

1. La richiesta di attivazione dei servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono essere accolte anche in mancanza dell'attestazioni ISEE, purché il richiedente si faccia carico del costo totale dei progetti assistenziali ed educativi individualizzati.
2. Il Comune, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, può procedere comunque all'approvazione dei servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente art. 2, comma 1, se motivatamente proposti dal Servizio Sociale dei Comuni a favore di minori a rischio.

art. 7 - centri estivi

1. Il costo del servizio assistenziale/educativo consistente nella fruizione dei centri estivi promossi dal Comune, da parte di minori portatori di handicap che necessitano di accompagnamento individualizzato, è a totale carico della famiglia richiedente.
2. In casi particolari, debitamente documentati e motivati, riguardanti esclusivamente minori disabili gravi (L. 104/1992, art. 3, comma 3) è ammesso l'intervento assistenziale del Comune per l'abbattimento, parziale o totale, dei costi e comunque il progetto assistenziale/educativo erogabile è al massimo di 40 ore complessive nell'arco dell'anno solare.

art. 8 - destinatari dei servizi di aiuto personale

1. Possono accedere, invece, ai servizi di aiuto personale di cui al precedente art. 1, comma 2, normalmente solo i "giovani adulti" in possesso del verbale di accertamento della situazione di handicap previsto dal Decreto Lgs. n° 109/92 e dal D.P.C. n° 185/2006.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

art. 9 - entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 15.06.2012.
2. Al presente Regolamento verrà data la massima diffusione, mediante pubblicazione sul sito Web del Comune.

Tabella 1*Soglie per l'ammissione alle agevolazioni*

| ISEE | COMPARTECIPAZIONE |
|------------------------------|--|
| fino a € 7.500,00 | Compartecipazione non dovuta |
| da € 7.500,01 a € 9.500,00 | 10% del progetto con compartecipazione massima di € 500,00 |
| da € 9.500,01 a € 11.500,00 | 20% del progetto con compartecipazione massima di € 1.000,00 |
| da € 11.500,01 a € 13.500,00 | 30% del progetto con compartecipazione massima di € 1.500,00 |
| da € 13.500,01 a € 15.500,00 | 40% del progetto con compartecipazione massima di € 2.000,00 |
| da € 15.500,01 a € 17.500,00 | 50% del progetto con compartecipazione massima di € 2.500,00 |
| da € 17.500,01 a € 19.500,00 | 60% del progetto con compartecipazione massima di € 3.000,00 |
| da € 19.500,01 a € 21.500,00 | 80% del progetto con compartecipazione massima di € 3.500,00 |
| oltre € 21.500,01 | costo intero del progetto |

** La compartecipazione massima prevista dalla Tabella 1) si intende per singolo Progetto assistenziale individualizzato*